



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

in collaborazione con

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano

- Gruppo di studio *voluntary disclosure* -

DOCUMENTO DI STUDIO n. 1/2015

Componenti del gruppo di studio:

Guido Beltrame;

Paolo Bifulco;

Sandro Botticelli;

Angelo Bugané;

Massimo Caldara;

Alessandro Cerati;

Federico Cocchi;

Fabio Fiorentino;

Nicola Frangi;

Luca Galassi;

Alessandro Galli;

Carlo Galli;

Giampiero Guarnerio;

Alfredo Imperato;

Sandro La Ciacera;

Duilio Liburdi;

Paolo Ludovici;

Massimo Pometto;

Francesco Renne;

Marco Rigamonti;

Marco Salvatore;

Corrado Sanvito;

Alessandro Savorana;

Massimiliano Sironi;

Andrea Tavecchio;

Luca Luigi Tomasini;

Alberto Villani;

Andrea Zonca.

Indice

1. Premessa e finalità del documento.....	4
2. Prelievi - applicabilità delle norme presuntive nell'ambito della procedura: la giustificazione dei prelievi esteri.....	4
3. Casette di sicurezza - applicabilità delle norme presuntive nell'ambito della procedura; la disponibilità esistente nelle cassette di sicurezza.....	7
4. Immobili - emersione degli immobili situati in Stati o territori black-list con accordo.....	8
5. Immobili - emersione degli immobili situati in Stati white-list.....	9
6. Delegati - soggetti con delega ad operare sul conto estero, ma mai utilizzata: possibilità di esonero e di semplificazione.....	10
7. Società interposte.....	12
8. Società esterovestite – una fattispecie tipica e il suo esame ai fini della collaborazione volontaria.....	14
9. Soggetti collegati – l'inquadramento dei c.d. soggetti "intermedi".....	15
10. Metodo analitico – assunzioni di base e semplificazioni per calcolo analitico nella procedura di voluntary disclosure.....	17
11. Minusvalenze - determinazione dei redditi da assoggettare a tassazione nell'ambito della voluntary disclosure.....	22
12. Crediti per imposte pagate all'estero - utilizzabilità del credito di imposta per le imposte pagate all'estero.....	23
13. Il metodo forfaitario.....	23
14. IVAFE – imposte non rientranti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.....	28
15. RW - coordinamento della procedura di voluntary disclosure con la compilazione del quadro RW del modello Unico 2015.....	29
16. Raddoppio dei termini.....	29
17. Waiver – soluzioni proposte alla luce delle regolamentazioni estere (in particolare: Svizzera)	30

<i>18. La voluntary disclosure nazionale – i collegamenti con la collaborazione volontaria internazionale.....</i>	<i>33</i>
<i>19. Trasmissione documenti – criticità operative e soluzioni proposte.....</i>	<i>37</i>
<i>20. Conclusioni.....</i>	<i>39</i>

1. Premessa e finalità del documento

Il presente documento è stato redatto dal “gruppo di studio *voluntary disclosure*” dell’ODCEC di Milano e ha la finalità di esaminare alcuni aspetti relativi alla L. n. 186/2014, in tema di collaborazione volontaria.

Data l’importanza che tale istituto riveste in tema di *tax compliance*, si è ritenuto di voler indicare (anche alla luce delle prime criticità emerse in fase di prima applicazione delle disposizioni qui esaminate) alcuni argomenti che meriterebbero un approfondimento cercando anche di fornire delle soluzioni operative, tecnicamente orientate.

Si è infatti ben consapevoli dell’importanza della collaborazione volontaria per avviare una nuova fase di *compliance* fiscale in Italia, attraverso la definizione delle posizioni fiscali pregresse per le violazioni in materia di monitoraggio valutario e per le infedeltà dichiarative, nel rispetto dei principi di spontaneità, completezza e veridicità propri della *voluntary disclosure*; ed è per questa ragione che i contenuti del presente scritto hanno come denominatore comune proprio questi principi generali.

2. Prelievi - Applicabilità delle norme presuntive nell’ambito della procedura: la giustificazione dei prelievi esteri

In relazione alla procedura di *voluntary disclosure* di cui alla legge n. 186 del 2014, nel modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate ai fini della presentazione della istanza, vengono richiesti specificatamente i dati relativi agli apporti nonché l’indicazione della consistenza delle attività oggetto di emersione alla data di presentazione dell’istanza stessa. Congiuntamente, nella relazione di accompagnamento, nel punto 4 della stessa, devono essere indicati in maniera dettagliata i redditi derivanti dalla utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività estere oggetto di emersione elencando i documenti che vengono allegati. Appare del tutto evidente come dall’esame di tali documenti, potrebbero risultare dei prelievi che il contribuente che accede alla *voluntary disclosure* ha effettuato nel corso degli anni senza che gli stessi, ovviamente, siano immediatamente correlabili a qualsivoglia fattispecie di rilevanza tributaria.

La problematica che si pone, con riferimento a tale eventualità, è da individuarsi, in primis, nella necessità di fornire spiegazioni in merito a detti prelievi e, in secondo luogo, alla ipotetica rilevanza degli stessi quali componenti reddituali da sottoporre a tassazione nell'ambito della procedura in questione.

Muovendo da questo secondo e più rilevante aspetto, si deve ritenere che la procedura di *voluntary disclosure*, anche in base al dato letterale dell'articolo 5 quater, lettera a) del decreto legge n. 167 del 1990 come introdotto dalla legge n. 186 del 2014, abbia ad oggetto le attività estere non indicate nel quadro RW originate, non necessariamente, da redditi sottratti a tassazione. Posto che non necessariamente le attività in questione debbano essere ricondotte a redditi precedentemente non tassati, la ratio della disposizione normativa non fissa nessun automatismo tra reddito e disponibilità estera non indicata nel quadro RW se non, limitatamente e fatta salva la prova contraria, agli apporti effettuati nei periodi di imposta oggetto di emersione.

In base a tale principio, appare dunque del tutto legittimo sostenere come le disposizioni presuntive contenute nel DPR n. 600 del 1973, con particolare rilievo al disposto di cui all'articolo 32, comma 1, n. 2) della norma non possano in alcun modo trovare applicazione nell'ambito della procedura di emersione.

Peraltro, la presunzione in parola, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 228 del 2014¹ è applicabile unicamente ai titolari di redditi di impresa il che, evidentemente, introdurrebbe una palese distorsione relativamente alle figure soggettive che possono accedere alla procedura di cui alla legge n. 186 del 2014.

Inoltre, analizzando le disposizioni normative vigenti che fissano delle presunzioni di redditività a fronte di costituzione di attività estere non dichiarate, va osservato come nessuna delle predette disposizioni richiamano la fattispecie relativa ad eventuali prelievi. Infatti :

- l'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2009, pur derogando ad ogni disposizione di legge vigente, fa scaturire una presunzione di redditività in relazione alle attività estere non dichiarate ai fini del

¹ Cfr. anche Cassazione n. 12021 del 10/06/2015.

monitoraggio fiscale e detenute in stati o territori a fiscalità privilegiata delineando il sinallagma consistenza – reddito senza minimamente considerare le dismissioni;

- l'articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 fissa altresì una presunzione di redditività dell'attività estera non dichiarata nel quadro RW in termini di fruttuosità della stessa e, a ben guardare, del tutto simile nella sua ratio alla previsione contenuta nel nuovo articolo 5 quinquies comma 7 del medesimo decreto.

La conclusione delineata appare altresì avvalorata anche dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32 del 2006 che, facendo riferimento all'ambito soggettivo degli enti che possono essere destinatari delle richieste di informazioni di natura finanziaria, richiama le definizioni di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 e, dunque, per quanto concerne le banche, individua tra queste esclusivamente quelle che operano in Italia.

Naturalmente, laddove l'Agenzia delle Entrate rilevi delle movimentazioni ritenute di particolare rilevanza, potrà esercitare i propri poteri di indagine nell'ambito dell'attività di accertamento ordinaria come disciplinata, in primis, proprio dal DPR n. 600 del 1973, ferma restando l'irrilevanza delle presunzioni correlate ai prelievi nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*.

Al riguardo si precisa che permane comunque a carico del contribuente di dover ricordare come sono stati spesi e/o a chi sono stati consegnati i fondi oggetto dei prelevamenti

Resta ferma, laddove il contribuente che accede alla procedura ritenga tale comportamento di maggior chiarezza anche nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*, la possibilità di produrre documentazione in base alla quale sia evidenziata anche la destinazione delle somme o delle attività prelevate dalle disponibilità estere.

3. Cassette di sicurezza - applicabilità delle norme presuntive nell'ambito della procedura; la disponibilità esistente nelle cassette di sicurezza

Correlato in via logico – sistematica al tema della applicabilità delle presunzioni nell'ambito della normativa e della procedura di *voluntary disclosure*, vi è la problematica delle disponibilità esistenti all'estero e depositate in cassette di sicurezza.

Sul tema, l'Amministrazione finanziaria, ha più volte ribadito nei propri documenti di prassi (cfr. ad esempio la circolare n. 38 del 2013) che le attività in questione costituiscono elementi da evidenziare nel rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990.

Ciò posto, è del tutto evidente che, per effetto della procedura di cui alla legge n. 186 del 2014, le predette attività non evidenziate nel quadro RW dovranno, in ossequio ai principi di completezza e trasparenza che informano la procedura, essere oggetto di emersione.

Anche con riferimento a tale fattispecie, si ritiene che non possano in alcun modo operare le disposizioni di natura presuntiva contenute, in primo luogo, nel DPR n. 600 del 1973 assumendo che le predette attività costituiscano apporti aventi rilevanza reddituale nei periodi di imposta oggetto della sanatoria.

Appare del tutto evidente, infatti, che laddove si ritenesse operante la presunzione di specie, la stessa non potrebbe di fatto essere in alcun modo superata concretizzando, in alcune fattispecie, addirittura una doppia presunzione (si pensi alla detenzione in cassetta di sicurezza di preziosi, con riferimento ai quali si dovrebbe ipotizzare la produzione di redditi antecedentemente all'acquisto dei beni poi oggetto di deposito). Si deve dunque ritenere che :

- laddove l'emersione di attività estere riguardi anche somme o beni depositati in cassetta di sicurezza, tali attività scontino, per l'intero quinquennio 2009 – 2013, le sanzioni per le violazioni alle norme sul monitoraggio fiscale;
- sulle detenzioni di specie, nessuna presunzione potrà operare in termini di riqualificazione reddituale nemmeno come apporto. Infatti, anche laddove si ritenesse applicabile la disposizione di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, la stessa comporta che sia stato effettuato un apporto

nell'ambito temporale interessato dalla presunzione di redditività. Circostanza questa che non è in alcun modo rilevabile, ovvero nella più parte dei casi non rilevabile, in relazione alle somme od ai valori depositati in cassetta di sicurezza che, peraltro, potrebbero ben corrispondere ai prelievi od agli utilizzi dei prelievi nei termini sopra delineati;

- ai fini della individuazione di cosa è depositato in cassetta di sicurezza, appare utile che l'elencazione sia redatta da un notaio con la presenza di uno o più testimoni, fermo restando che la valorizzazione delle attività, nel caso di attività diverse dal denaro, dovrà essere corroborata da una perizia di stima.

Resta ferma la possibilità, ove esistente, di produrre da parte del contribuente comunque ogni documento utile al fine di provare "l'anzianità" della cassetta di sicurezza nonché l'assenza di ogni qualsivoglia movimentazione.

4. Immobili - emersione degli immobili situati in Stati o territori *black-list* con accordo

Come noto, in relazione alle attività finanziarie, che successivamente alla procedura di *voluntary disclosure* dovessero essere mantenute all'estero e segnatamente in Stati o territori *black-list* con accordo, è necessario, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni previste dal decreto legge n. 167 del 1990 alla metà del minimo che :

- a) lo Stato in questione abbia stipulato un accordo con l'Italia;
- b) venga effettuato il rimpatrio dell'attività;
- c) ovvero sia effettuata la consegna del cosiddetto *waiver* ai fini della applicazione del principio del c.d. monitoraggio rafforzato.

Tali condizioni, con particolare rilievo a quella di cui alla lettera a), consentono anche la sterilizzazione del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, sia in relazione alla presunzione di redditività che in termini di periodo di irrogazione delle sanzioni.

Ciò posto, si deve considerare il fatto che è del tutto evidente come sia impossibile, in relazione agli immobili (ma anche ad altri beni, quali per es.:

gioielli, opere d'arte² e sim.), la consegna del *waiver* e inoltre, che il contribuente potrebbe non intendere (come anche suggerito da Assonime sulla base di precedenti documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria - cfr. risoluzioni n. 61 del 2011 e 23 del 2012) procedere al rimpatrio giuridico mediante l'attribuzione di uno specifico mandato ad una società fiduciaria.

In questa fattispecie, si ritiene che l'emersione degli immobili di specie sconterà esclusivamente la sanzione prevista dalla norma di cui al decreto legge n. 167 del 1990 ridotta di un quarto, senza che si possa ipotizzare in alcun caso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 bis e 2 ter del decreto legge n. 78 del 2009.

5. Immobili - emersione degli immobili situati in Stati *white-list*

Si supponga il caso di una persona fisica residente in Italia (nel prosieguo il "Contribuente italiano"), la quale possiede un immobile in uno Stato estero *white-list* (nel prosieguo l'"Immobile") acquistato prima del 2009; si ipotizzi altresì che il contribuente italiano non abbia mai dichiarato l'Immobile nel proprio quadro RW. In tale fattispecie, si prospetta – ai fini della procedura di *voluntary disclosure*, il seguente inquadramento.

Si deve innanzitutto premettere che le violazioni commesse dal Contribuente italiano possono essere oggetto di regolarizzazione mediante collaborazione volontaria internazionale; in particolare:

(i) le violazioni relative al monitoraggio vengono regolarizzate indicando il costo storico o, in mancanza, il valore di mercato (o valore determinato catastalmente, ricorrendone le condizioni) dell'Immobile;

(ii) se l'Immobile viene affidato in amministrazione (senza intestazione) a fiduciaria italiana, il Contribuente italiano beneficia della riduzione delle sanzioni prevista ex art. 5-quinquies, comma 4, del D.l. n. 167/90; diversamente, la

² Per i quali, va scritto per inciso, i costi di amministrazione fiduciaria e di assicurazione, risultano essere molto elevati.

regolarizzazione è comunque perfezionata ma non si applica la riduzione di cui trattasi;

(iii) l'eventuale reddito da regolarizzare conseguito in relazione all'Immobilare viene determinato secondo le modalità previste ex art. 70, comma 2, Tuir.

6. Delegati – soggetti con delega ad operare sul conto estero, ma mai utilizzata: possibilità di esonero e di semplificazione

Esonero

La normativa in materia di monitoraggio fiscale prevede che siano soggetti ai relativi obblighi, non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (come ad esempio coloro che hanno una delega al prelievo su un conto corrente estero) salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario (come nel caso di amministratori di società).

Pertanto tali soggetti delegati a prelevare sui conti, per sanare la violazione dell'obbligo del (solo) monitoraggio, debbano aderire alla procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) autonoma rispetto all'effettivo titolare del conto.

Si rammenta che rispetto alle ordinarie regole di compilazione del quadro RW, ai soli fini della *voluntary disclosure*, l'art. 5-quinquies comma 9 prevede che la disponibilità delle attività estere si consideri ripartita in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità, salvo prova contraria.

La circolare Agenzia delle Entrate n. 10/e del 13 marzo 2015, ha successivamente chiarito che “*qualora il contribuente in sede di collaborazione volontaria voglia fornire la prova contraria e far valere modalità di ripartizione differenti dovrà produrre tutta la documentazione necessaria*” ed inoltre che , “*in caso di deleghe o procure, dovrà essere evidenziato*” da parte dell'intestatario del conto estero “ il sostanziale utilizzo, al fine di meglio definire la presunzione di

possesso in quote parti uguali tra i soggetti aventi la disponibilità dell'attività estera ex articolo 5-quinquies, comma 9, del decreto legge”.

Alla luce di quanto sopra, ci si interroga su quali documenti debbano essere prodotti e conservati al fine di evitare al delegato l'onere di presentare autonoma istanza nel caso in cui, come prospettato nella circolare, non vi sia stato un sostanziale utilizzo della delega.

Al riguardo, si ritiene che potrebbe a tal fine essere sufficiente una dichiarazione resa congiuntamente dal delegato e dall'intestatario del conto in cui si dichiara che non vi sia stato un sostanziale utilizzo della delega e che pertanto l'intestatario del conto, conformemente a quanto riportato nella circolare ai fini della propria istanza, non terrà conto della presenza del delegato ai fini della ripartizione del possesso dell'attività: pertanto (in assenza di altro cointestatario), ricadrà solo su di lui l'onere conseguente l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, esonerando di conseguenza il delegato da analogo *voluntary disclosure* per la parte a lui presuntivamente imputabile.

La soluzione sopra prospettata consentirebbe, ad invarianza di gettito, di ridurre significativamente la mole di istanze presentate e di documentazione allegata (che finirebbe per costituire un duplicato di quanto già in possesso dell'Amministrazione finanziaria).

Resta inteso che la suddetta dichiarazione, resa congiuntamente dall'intestatario del conto corrente e dal soggetto delegato, dovrà essere richiamata ed allegata nella relazione di accompagnamento relativa alla *voluntary disclosure* presentata dal titolare del conto e costituirà per il delegato, valida documentazione da poter opporre all'Amministrazione Finanziaria in caso di contestazione, a suo carico, circa mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio.

Semplificazione

Nel caso in cui il prospettato esonero di presentazione di autonoma istanza da parte del delegato non possa essere riconosciuto e certamente nei casi in cui vi sia stato sostanziale utilizzo della delega, anche alla luce delle modalità previste

per la compilazione del modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate ci si domanda se, anche con finalità di semplificazione, si possa procedere ad allegare i documenti necessari per la liquidazione delle somme dovute in base alla procedura di *voluntary disclosure* esclusivamente all'istanza presentata dal titolare o intestatario dell'attività.

Da un punto di vista pratico, nella sostanza, si deve ritenere che sia possibile, nell'apposito spazio dedicato alla indicazione dei soggetti collegati evidenziare, nell'istanza prodotta da un delegato, il codice fiscale del titolare con un mero rinvio nella relazione di accompagnamento alla documentazione prodotta in allegato alla istanza del titolare medesimo senza che dunque il delegato, debba necessariamente produrla nuovamente in allegato.

7. Società interposte

E' noto che sono ammessi alla procedura di *voluntary disclosure* internazionale i soggetti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 5-*quater* del D.L. n. 167/1990, ossia le persone fisiche, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed enti non commerciali residenti in Italia.

Si tratta, in altri termini, dei soggetti che hanno omesso di indicare nel quadro RW del modello UNICO le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero sia direttamente che indirettamente.

Per quel che attiene al possesso diretto delle attività estere, la procedura internazionale di spontanea collaborazione risulta attivabile qualora i predetti soggetti siano titolari della proprietà o altro diritto reale sulle stesse.

Più complessa è l'identificazione dei soggetti che possono aderire alla procedura di collaborazione volontaria nel caso in cui le attività estere siano possedute indirettamente per il tramite di società interposte.

Nello specifico si tratta di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che detengono attività all'estero per il tramite di società "schermo", che a nostro parere devono considerarsi *tanquam non esset*. In termini concreti, la *voluntary disclosure* deve essere attivata dal soggetto residente interponente che di fatto ha conservato il potere di disporre delle attività detenute all'estero.

In passato l'amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare (C.M. 43/E/2009 e C.M. 99/E/2011), che relativamente alla nozione di "interposta persona", la questione è direttamente connessa alle **caratteristiche** e alle **modalità organizzative** del **soggetto interposto**. In tale sede, a titolo esemplificativo, è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposto *"una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio"*.

Con la successiva circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, a proposito dell'IVIE, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili *".....siano detenuti per il tramite una società fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l'effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti."*

E' da notare come nell'ultimo documento di prassi richiamato, la **localizzazione** della **"società schermo"** interposta **sia ininfluenta**, per cui ciò che rileva risulta essere esclusivamente, le caratteristiche e le modalità organizzative del soggetto interposto (mancanza di contabilità, mancato obbligo di deposito del bilancio, ecc..). In questo senso si era peraltro già espressa l'amministrazione nella risoluzione 30/4/2002 n. 134/E, nella quale è stato affermato il principio secondo cui *"....se la società estera è un soggetto interposto, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale, la titolarità dei beni intestati alla società spetta in realtà al socio, e sono tali beni oggetto di regolarizzazione."*

A nostro parere, dunque, se la società interposta risulta fittizia, ai fini di un'applicazione corretta della procedura di *voluntary disclosure*, il soggetto residente dovrà indicare **il valore delle attività detenute tramite la stessa**.

8. Società esterovestite – una fattispecie tipica e il suo esame ai fini della collaborazione volontaria

Il caso

Una persona fisica residente in Italia (nel prosieguo il “Contribuente italiano”) possiede una partecipazione (100%) in una società comunitaria (ad esempio *limited* del Regno Unito o S.a.r.l. lussemburghese). Tale società (nel prosieguo la “Società estera”) possiede, quale unico *asset*, una partecipazione ed un finanziamento in una società italiana (nel prosieguo la “Società italiana”). la Società estera è amministrata da un professionista locale il quale riceve, di fatto, istruzioni dal contribuente italiano.

La Società estera risulta residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi, realizzando le condizioni previste dall'art. 73, comma 3, del Tuir (oggetto principale e direzione effettiva in Italia) ed anche dall'art. 73, comma 5-bis, del Tuir (c.d. esterovestizione).

Il Contribuente italiano non ha dichiarato la partecipazione nella Società estera nel proprio quadro RW.

La soluzione prospettata

La Società estera non può essere considerata fittiziamente interposta, alla luce della prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate.

Le violazioni commesse dal Contribuente italiano vengono regolarizzate mediante la collaborazione volontaria; in particolare:

(i) la Società estera ricorrerà alla *voluntary disclosure* nazionale per i periodi d'imposta dal 2010 (incluso) al 2013 (incluso), avendo omesso le dichiarazioni ai fini IRES IRAP e IVA.

(ii) il Contribuente italiano ricorrerà alla *voluntary disclosure* internazionale limitatamente ad eventuali redditi erogatigli dalla Società estera nel medesimo periodo 2010 - 2013; nessuna sanzione sarà dovuta per omesso monitoraggio posto che la Società estera è da considerarsi, fin dalla sua costituzione, fiscalmente residente in Italia.

9. Soggetti collegati – l'inquadramento dei c.d. soggetti "intermedi"

Con riferimento ai c.d. soggetti "intermedi"³ e il loro appropriato inquadramento ai fini della *voluntary disclosure*, si consideri la seguente fattispecie in cui vi è una struttura che prevede il trasferimento di redditi dalla società al socio per il tramite di uno o più intermediari, tipicamente non residenti. Lo scenario di riferimento, comune a numerose situazioni passibili di accedere alla procedura, può essere sintetizzato come segue:

- Società **Alfa** (fiscalmente residente in Italia) a ristretta base azionaria; si ipotizzi con socio unico signor **Tizio** (persona fisica fiscalmente residente in Italia);
- **Alfa** riceve fatture per operazioni inesistenti dalla società **Beta**, non residente, messa a disposizione e "gestita" dall'intermediario **Caio**, indifferentemente italiano o estero;
- **Beta**, a propria volta, trasmette ad un'altra società estera **Gamma** (non residente in Italia), gestita dall'intermediario **Sempronio**, l'importo fatturato alla società **Alfa**, al netto dei costi per la gestione della società **Beta** e delle commissioni trattenute per l'intermediazione;

³ Ai fini del presente paragrafo si considerano come "intermedi" quei soggetti (non necessariamente costituiti in forma di enti commerciali) fiscalmente non residenti in Italia, attraverso cui il soggetto residente fiscalmente in Italia ha posto in essere quelle condotte che si concretizzano in violazioni alla disciplina del monitoraggio valutario

- A propria volta, **Gamma** rimette al conto estero di **Tizio** l'importo ricevuto, al netto dei costi di gestione della società stessa e della commissione di intermediazione. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la fattura originaria emessa da **Beta** nei confronti di **Alfa** sia pari a 100 (al netto di Iva) e che l'importo ricevuto da **Tizio** sul proprio conto estero, a seguito delle deduzioni operate da **Beta** e **Gamma**, sia pari al 70. Si ipotizzi inoltre che Tizio prelievi in contanti da tale conto un importo pari a 40.

L'inquadramento proposto

Secondo la ricostruzione più aderente alla sostanza economica dell'operazione descritta, le conseguenze dovrebbero essere le seguenti:

- (i) Tizio aderisce alla *voluntary disclosure* internazionale ed indica Alfa come soggetto collegato;
- (ii) Alfa aderisce alla *voluntary disclosure* nazionale per sanare l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
- (iii) in capo ad Alfa, ripresa a tassazione del costo dedotto e integrale indetraibilità dell'Iva tipicamente assolta attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (quindi tassazione di 100);
- (iv) in capo a Tizio, attribuzione e conseguente tassazione di un dividendo pari a 70, riveniente da una partecipazione qualificata (sulla base imponibile pari al 49,72% e cioè $€70 \times 49,72\% = €34,80$ di imponibile IRPEF);
- (v) salvo il caso di documentazione dei costi di cui al punto (iii), necessità per Tizio di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare che l'importo pari a 100 originariamente fatturato ad Alfa si è tradotto in un netto pari a 70 e che né Tizio, né i suoi familiari, hanno alcuna cointeressenza nei soggetti che hanno trattenuto 30;
- (vi) nessun obbligo per Tizio di indicare nella propria dichiarazione Beta, Gamma, Caio e Sempronio come soggetti collegati ovvero di fornire documentazione contabile circa le operazioni svolte, per suo conto ma fuori

dalla sua sfera di influenza, da parte di Caio e Sempronio o di Beta e Gamma;

necessità per Alfa di indicare Beta come soggetto correlato ma non Gamma, Caio e Sempronio.

10. Metodo analitico – Assunzioni di base e semplificazioni per calcolo analitico nella procedura di *voluntary disclosure*

Di seguito si forniscono alcune assunzioni di base e semplificazioni per il calcolo analitico da utilizzarsi nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*: lo scopo è quello di individuare (attraverso una sintetica illustrazione dei principi generali da utilizzarsi) alcune soluzioni di carattere operativo, finalizzate a determinare analiticamente gli imponibili con riferimento a ciascun investimento e a ciascuna attività “[...] secondo le regole in vigore nel periodo d'imposta al quale si fa riferimento” (cfr. Circ. Ag. Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 – par. 1.2.2).

Dalle prime esperienze in materia di determinazione degli imponibili fiscali relativi alle attività finanziarie oggetto di collaborazione volontaria, è infatti emerso che molto spesso, la qualità e la quantità dei dati forniti dall'intermediario estero non consentono una puntuale ed esatta ricostruzione storica dei redditi fiscali correlati ad attività finanziarie detenute all'estero: in proposito, si rende perciò necessario adottare assunzioni e semplificazioni che permettano l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ritenendo che la carenza di alcuni dati puntuali nella ricostruzione analitica degli imponibili oggetto di collaborazione volontaria, non possa precludere l'adesione a tale procedura⁴.

Resta inteso che tali assunzioni e semplificazioni dovranno essere indicate nella relazione di accompagnamento di cui all'allegato 4 del Provvedimento del

⁴ L'Agenzia delle Entrate nella circolare 10/E del 13 marzo 2015, afferma che “la procedura, distinguendosi da strumenti con analoghe finalità adottati in passato, in particolare con riferimento agli investimenti ed alle attività illecitamente costituite o detenute all'estero, costituisce una concreta possibilità per rientrare nella legalità” (sottolineatura aggiunta). Si ritiene che precludere tale possibilità per alcune oggettive carenze in dati analitici storici (e magari remoti) pregiudichi eccessivamente la posizione del contribuente.

Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2015/13193 del 30 gennaio 2015, nel rispetto di quanto affermato dalla già menzionata circolare n.10/E secondo cui la relazione deve essere “[...] idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d’imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta [fornendo] tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intellegibili”.

Determinazione dei redditi

i) Redditi di capitale: i redditi di capitale (es: interessi, dividendi) sono calcolati secondo quanto previsto dal T.U.I.R. senza alcuna deduzione di spese ed oneri accessori e al lordo di eventuali ritenute (ritenute nazionali, ritenute estere, euroritenuta).

ii) Ratei su obbligazioni: i ratei di interessi pagati al momento dell'acquisto di obbligazioni e titoli simili sono portati a riduzione delle cedole incassate o dei ratei di interessi incassati al momento della vendita: la compensazione è rinviata al momento dell'incasso o della cedola o del rateo attivo, per evitare che nel corso di un anno vi possa essere un reddito di capitale negativo.

Si segnala altresì la necessità di prevedere un criterio “residuale”, laddove dalla documentazione e dalle informazioni fornite dall’intermediario estero, non sia possibile ottenere la suddivisione tra “valore di carico” di un’obbligazione e il rateo interessi.

iii) Redditi diversi: I redditi diversi sono calcolati ai sensi delle disposizioni del TUIR come differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione (es: commissioni d’intermediazione, tassa sui contratti borsa, etc.), esclusi gli interessi passivi.

iv) Metodo di calcolo del costo ai fini del calcolo del *capital gain*: il *capital gain* di partecipazioni, titoli, strumenti finanziari, contratti, certificati e diritti, nonché di valute e metalli preziosi, è calcolato secondo il metodo LIFO (art. 67 c. 1-bis TUIR); il *capital gain* dei fondi (armonizzati e non) è calcolato secondo il

metodo del “costo medio ponderato” (art. 26-quinquies c. 3 DPR 600/73 e art. 10-ter L. 77/1983); in caso di più relazioni bancarie con medesima intestazione (uno o più intestatari con uguali percentuali), il reddito è determinato consolidando tutte le operazioni.

Anche per tale questione si evidenzia come non sempre nella pratica sia possibile (sulla base delle informazioni e dei documenti ottenuti dall’intermediario estero) operare una puntuale ricostruzione di tutti gli strati LIFO relativi alla movimentazione di un dato titolo: in tali casi (che comunque emergerebbero dalla documentazione da presentare), si ritiene necessario il ricorso ad un criterio residuale che potrebbe ad esempio essere rappresentato dal considerare come “primo strato” quello relativo alla prima annualità anteriore rispetto a quella accertabile⁵.

v) Costo di acquisto in caso di successione: nel caso di acquisto per successione, analogamente a quanto accade per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006, è assunto il costo “di carico” del *de cuius*, anziché quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Qualora il costo del *de cuius* non sia disponibile, si rende necessario il ricorso ad un criterio residuale.

vi) Traduzione in euro delle operazioni in valuta estera: tutte le operazioni espresse in valuta estera sono registrate utilizzando il tasso di cambio ufficiale del giorno, reperito dal sito della Banca d’Italia relativo alla valuta di conto dell’Istituto Finanziario estero.

In caso di operazioni in altre valute differenti da quella di conto dell’Istituto Finanziario estero, si prenderà il valore convertito nella valuta di conto - fornito dall’Istituto Finanziario nell’estratto conto - ed a detto valore si applicherà il cambio ufficiale con l’Euro.

⁵ Per esempio, in caso di Paesi *black-list* con accordo, per cui la prima annualità accertabile ai fini RW è il 2009, si potrebbe prendere a riferimento come “primo strato” la consistenza al 31.12.2008.

vii) Costo di partenza: la valorizzazione iniziale dei titoli (cosiddetto «anno 0» o «anno non più accertabile») viene effettuata al costo medio indicato dall'intermediario nella situazione patrimoniale dell'ultimo anno non più accertabile o, in assenza, al prezzo di mercato rilevato in tale documento; nel caso di titoli espressi in valuta estera, il costo è tradotto in euro al cambio ufficiale della data di acquisto, o, in mancanza, al cambio annuale dell'ultimo anno non più accertabile; per la valuta estera, il costo è tradotto in euro al minore dei cambi mensili dell'ultimo anno non più accertabile.

viii) Operazioni su valute: le operazioni *spot* di acquisto e vendita di valuta sono trattate ai fini del *capital gain* come normali operazioni su titoli con il metodo "LIFO continuo", i cui prezzi sono determinati utilizzando il tasso di cambio ufficiale del giorno, reperito dal sito della Banca d'Italia; tutti gli addebiti di conti corrente in valuta estera sono trattati come "prelievi" e quindi come vendite di valuta, assumendo che la soglia di € 51.645,69 sia stata superata per almeno 7 giorni lavorativi continui, e senza distinguere fra operazioni "*spot*" e operazioni "a termine" (la cui separata registrazione determinerebbe una doppia imposizione).

ix) Fondi comuni di investimento: sono distinti tra quelli che dovranno essere assoggettati ad imposta sostitutiva, e quelli che dovranno scontare l'IRPEF con aliquota marginale; per semplicità la suddivisione avviene sulla base del codice ISIN e ripartendo i fondi tra europei e non europei. In altre parole tra i fondi europei non viene verificata la conformità alla direttiva UCIT considerato che la normativa attuale ha eliminato la distinzione fra fondi "armonizzati" e "non armonizzati" lasciando solo quella fra fondi istituiti nella UE o in Stati SEE *white-list* con gestore vigilato (articolo 10 ter, commi 1 e 2 della legge 77 del 1983) e altri fondi (articolo 10 ter, comma 6 della legge stessa). La retroattività della nuova classificazione, per quanto non espressamente codificata, deriva dal fatto che l'intervento del legislatore è stato imposto dalla Commissione Europea in quanto la legge previgente era in contrasto con il principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare con quello della "libertà di circolazione dei capitali".

Retrodatando le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 44/2014, in una logica di mera semplificazione, le plusvalenze su fondi (armonizzati e non) sono imputate a redditi da capitale, le minusvalenze invece a redditi diversi: non si tiene conto, pertanto, del cosiddetto “delta NAV” risultante dai prospetti periodici al momento di sottoscrizione/acquisto la cui acquisizione oggi sarebbe pressoché impossibile.

Per semplicità, ai fini della determinazione della base imponibile non si tiene conto dalla presenza nel patrimonio del fondo di titoli pubblici italiani ed esteri.

Poiché le plusvalenze su fondi devono essere trattate alla stregua di redditi di capitale, il costo di acquisto e il prezzo di vendita dei fondi sono calcolati senza tener conto di eventuali oneri accessori (vd. *supra* la voce “redditi di capitale”).

Le operazioni di conversione di quote di fondi da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo sono trattate come compravendite a partire da luglio 2011, utilizzando come corrispettivo il valore dichiarato dall’intermediario; in assenza di tale valore, le compravendite sono effettuate al costo di carico, senza quindi emersione di materia imponibile.

x) Contratti derivati (es. *futures*): sono tassati sommando i differenziali accreditati e addebitati nel corso dell'anno senza verificare il momento dell'effettiva chiusura (di fatto anticipando parte del risultato in caso di contratto “a cavallo” di due anni).

Per quanto riguarda le opzioni, il premio pagato o incassato per la stipula di contratti *call* e *put* è trattato come reddito diverso (cfr. *supra* la voce “redditi diversi”) - rispettivamente come minusvalenza o come plusvalenza - al momento del pagamento, senza cioè attribuire rilevanza all’esercizio dell’opzione (che richiederebbe la rettifica del costo d’acquisto o del prezzo di vendita del titolo sottostante al momento dell’esercizio dell’opzione: la semplificazione consiste nell’anticipare parte della minus/plusvalenza derivante dalle sorti del titolo sottostante, posto che il risultato complessivo sarebbe comunque lo stesso); quanto incassato dall’eventuale vendita dell’opzione, anziché dal suo esercizio, è classificato come plusvalenza.

xi) Contratti derivati cartolarizzati: nel caso di prodotti strutturati (es. *certificates*), tutti i redditi (sia in caso di distribuzione che di cessione) sono trattati come redditi diversi, quindi classificati nel «*capital gain*» al netto di eventuali oneri.

Da ultimo si segnala, con specifico riferimento all'euroritenuta, che occorre chiarire se i redditi assoggettati alla stessa debbano essere esclusi dal computo del reddito non dichiarato ai fini della collaborazione volontaria, dato che il 75% dell'euroritenuta è già stata versata all'Italia dal Paese in cui è avvenuto il pagamento: poichè il 75% dell'aliquota applicata (26% fino a luglio 2011 e 35% dal luglio 2011) era comunque superiore all'imposta sostitutiva vigente in Italia (12,50% fino al 2011 e 20% dal 2012), si propende per tale impostazione.

11. Minusvalenze - determinazione dei redditi da assoggettare a tassazione nell'ambito della *voluntary disclosure*

Nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*, tra i redditi che devono essere assoggettati a tassazione con riferimento alla modalità di determinazione analitica rientrano senza dubbio quelli di cui agli articoli 67 e seguenti del TUIR. Come noto, le disposizioni di legge afferenti i redditi diversi di natura finanziaria prevedono la compensazione, nell'ambito dei medesimi comparti, delle plusvalenze con le minusvalenze. Posto che in relazione al medesimo periodo di imposta appare non in discussione che il reddito da assoggettare a tassazione sia costituito dall'eventuale differenziale positivo, si deve ritenere che, laddove in un periodo di imposta il risultato finale sia negativo, tale risultato possa essere riportato a nuovo, nei successivi periodi di imposta al fine di ridurre la base imponibile positiva. Tale soluzione appare coerente, *in primis*, con le regole generali previste dal testo unico delle imposte sui redditi e non appare configgere con le finalità previste dalla legge n. 186 del 2014. Infatti, l'articolo 5 quater, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 167 del 1990 come introdotto dall'articolo 1 della menzionata legge n. 186 del 2014 fa riferimento ai «...redditi che derivano

dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo...”, non intendendo derogare da un punto di vista letterale al concetto di reddito assumendo, invece, quello di corrispettivo.

12. Crediti per imposte pagate all'estero - Utilizzabilità del credito di imposta per le imposte pagate all'estero

Nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*, l'Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 10 del 2015 nulla afferma in merito alla possibilità che, dai redditi assoggettati a tassazione in sede di procedura, possano essere scomutate le imposte eventualmente pagate all'estero con riferimento ai medesimi redditi. Ciò posto, si ritiene che, anche alla luce delle indicazioni fornite con la circolare n. 9 del 2015, illustrativa delle disposizioni di cui all'articolo 165 del TUIR, i contribuenti che avessero subito un prelievo all'estero possano legittimamente, prima di presentare l'istanza di *voluntary disclosure*, sanare le proprie violazioni reddituali attraverso le disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 avvalendosi in tale sede, anche della possibilità di far valere il credito di imposta per le imposte pagate all'estero. Conseguentemente, a fronte dell'avvenuta sanatoria reddituale, la procedura di *voluntary disclosure* potrà essere attivata al fine di sanare eventuali violazioni commesse in relazione alle norme sul monitoraggio fiscale o comunque in relazione ad altre violazioni non sanate attraverso la procedura di ravvedimento operoso.

13. Il metodo forfetario

L'articolo 5-*quinquies*, comma 8, del *decreto legge* prevede la possibilità che nell'ambito della procedura il contribuente possa avvalersi di una specifica forma di determinazione forfetaria dei soli rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del succitato *decreto legge*.

L'applicazione del regime forfetario in luogo del regime ordinario di determinazione dei rendimenti deve essere specificatamente richiesta dal contribuente.

L'opzione, che si esercita barrando l'apposita casella nella richiesta di adesione alla procedura, è vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto di collaborazione volontaria internazionale. La norma, infatti, ha la finalità di semplificare la quantificazione della base imponibile e non già di permettere al contribuente di scegliere, anno per anno, il regime più conveniente.

L'opzione in argomento potrà essere esercitata solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d'imposta si dovrà tener conto, per ciascuna attività, delle regole di valorizzazione ai fini della compilazione del quadro RW applicabili nello specifico anno di detenzione; di seguito si riepilogano le condizioni di accesso.

Ai sensi dell'art. 5 quinquies del d.l. n. 167/90, è richiesto che *“la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.”*

In relazione al calcolo di detta media, la circolare Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015 n. 10/E precisa quanto segue: *“si evidenzia che, per l'individuazione del momento temporale rilevante, la norma fa espresso riferimento alle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta. Rileva, pertanto, esclusivamente il valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre di ciascun anno, non avendo alcun rilievo il possesso cessato in corso d'anno anche con riferimento al periodo d'imposta 2013, allorché gli obblighi di monitoraggio sono stati estesi anche alle attività detenute in corso d'anno. Ai fini del calcolo della citata media aritmetica, si tiene conto dei soli periodi d'imposta e delle sole attività finanziarie per i quali il contribuente ha commesso violazioni relative alla compilazione del modulo RW. La*

suddetta media, quindi, dovrà essere calcolata ponendo al numeratore la sommatoria delle consistenze rilevate al termine di ciascun periodo di imposta oggetto di collaborazione volontaria in cui sussistono attività finanziarie detenute all'estero in violazione del decreto e al denominatore il numero di tali periodi d'imposta. Nella rilevazione delle consistenze delle attività non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più cointestatari delle stesse, prevista dal comma 9 dell'articolo 5-quinquies del decreto legge."

Si può quindi desumere quanto segue:

a) per il calcolo della media si considerano **esclusivamente** le attività detenute **al 31 dicembre** di **ogni anno** per le quali siano stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale; con riferimento al 2013, ciò implica che non rileva il valore di eventuali attività cedute prima del 31 dicembre 2013;

b) il termine "**valore**" deve determinarsi con le disposizioni in materia di **monitoraggio fiscale** vigenti pro tempore⁶; pertanto, nel periodo 2010 – 2012 dovrà intendersi il costo storico, mentre per il solo periodo d'imposta 2013 deve intendersi il valore (di mercato, nominale o di rimborso, a seconda dei casi), risultando applicabile il costo solo in via residuale; sul punto anche Assonime, circolare n. 16/2015, pag. 43;

c) una volta individuati i valori di riferimento secondo i principi sul a) e b), il calcolo della media avviene come segue:

numeratore: sommatoria dei valori delle attività *de qua*;

denominatore: numero dei periodi d'imposta interessati.

⁶ Per la quantificazione delle consistenze finali, si ritiene che debbano essere utilizzati (qualora non già denominate in Euro) i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che riporta i cambi da utilizzare per la compilazione del modello RW per ogni singola annualità.

Se la media non eccede l'importo di due milioni la condizione di accesso è rispettata.

Richiamando quanto sopra detto circa il momento temporale di riferimento per la verifica delle condizioni di accesso, si evidenzia che rileva esclusivamente il valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre di ciascun anno, non avendo alcun rilievo il possesso cessato in corso d'anno anche con riferimento al periodo d'imposta 2013, indipendentemente dal fatto che gli obblighi di monitoraggio siano stati estesi anche alle attività detenute in corso d'anno.

Nella rilevazione delle consistenze delle attività non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più cointestatari delle stesse, prevista dal comma 9 dell'articolo 5-*quinquies* del *decreto legge*; al riguardo comunque si evidenzia come qualche dubbio permanga circa l'esatto significato del passaggio in cui si afferma che *“nella rilevazione delle consistenze delle attività non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più cointestatari delle stesse, prevista dal comma 9 dell'articolo 5-quinquies del decreto legge”*.

Il regime forfetario opzionale prevede che i rendimenti siano quantificati applicando la percentuale del 5 per cento al valore della consistenza del totale delle attività finanziarie, puntualmente rilevato alla fine di ciascun anno.

Tale opzione fornisce ai detentori di patrimoni di importo meno rilevante una modalità più agevole per l'individuazione della base imponibile relativa ai redditi che derivano dalla dismissione o utilizzazione a qualunque titolo delle attività finanziarie detenute all'estero in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del *decreto legge*.

Il reddito determinato forfetariamente tiene luogo di quello determinato su base analitica con riferimento ai soli rendimenti prodotti dalle attività (siano essi derivanti dal godimento o dalla dismissione delle attività) e non si estende ai redditi che servirono per acquistarle o costituirle né a quelli derivanti da attività diverse da quelle di natura finanziaria (ad es. immobili, imbarcazioni etc.), che conseguentemente dovranno essere in ogni caso determinati analiticamente.

Sui redditi così determinati, ai sensi del primo periodo del comma 8 dell'articolo 5-*quinquies* del *decreto legge*, le imposte dovute saranno calcolate applicando l'aliquota fissa del 27 per cento; le sanzioni per infedele dichiarazione e per omessa compilazione del quadro RW vengono calcolate separatamente secondo le norme generali della *voluntary disclosure*. Questa opzione consente di definire solo i **rendimenti** delle attività finanziarie esistenti; non serve neanche a determinare i redditi che servirono per acquistarle o a determinare i rendimenti di attività **diverse** da quelle finanziarie, come immobili o imbarcazioni. Di seguito, si forniscono le seguenti indicazioni in materia di determinazione del reddito.

Determinazione del reddito

Per ciascuno dei periodi d'imposta interessati il reddito viene determinato applicando al valore (nell'accezione precisata *supra*) la misura percentuale del 5%. Pertanto, ove il calcolo interessi l'intero periodo 2010 – 2013, il calcolo sarà il seguente:

anno 2010: valore attività al 31/12/2010 x 5%

anno 2011: valore attività al 31/12/2011 x 5%

anno 2012: valore attività al 31/12/2012 x 5%

anno 2013: valore attività al 31/12/2013 x 5%

La metodologia di determinazione appena descritta non dovrebbe trovare applicazione nel caso di beni immobili, stante il tenore letterale dell'art. 5-*quinquies*, comma 8 (*“Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro..”*).

Inoltre, con riferimento agli obblighi documentali, si evidenzia che qualora si opti per il metodo forfetario, nell'ottica della prospettata semplificazione della procedura tipica di questa modalità di calcolo, sia richiesta una minore quantità di documenti che si limiti all'allegazione delle consistenze delle attività finanziarie di fine anno o comunque solo di quei documenti presi a base per i computi

effettuati i) per l'accesso del metodo; e ii) per il conteggio della base imponibile cui applicare il 5%.

14. IVAFE – Imposte non rientranti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria

Con riferimento all'eventuale violazione in materia di IVAFE, (così come per violazioni connesse ad altre imposte non rientranti nella procedura di collaborazione volontaria, per es.: imposte di donazione) si ritiene che nella relazione di accompagnamento, nonostante sia richiesto che *“In particolare dovranno essere chiariti gli anni interessati dall'emersione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno”* (all. 4 – provv. n. 2015/1393 Direttore Agenzia delle Entrate), la mancata indicazione di tali violazioni non condizioni in alcun modo l'accesso e la validità della procedura, in considerazione del fatto che per tali imposte, rimangono impregiudicate i poteri di controllo, verifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Nell'ottica di semplificazione della procedura è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate, in occasione della liquidazione delle imposte dovute per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, provveda ad includere anche tutti quei tributi (come per es.: l'IVAFAE, IVIE, ma anche le imposte di donazione e successione) che non ricadono nell'ambito della procedura medesima.

Invece, per quanto attiene alla definizione delle sanzioni in materia di IVAFAE, si ritiene applicabile per i periodi oggetto della procedura, la sanzione per infedele dichiarazione in misura ridotta pari ad 1/3 ridotto della metà (ovvero ad 1/6) nel caso in cui *“[...] il contribuente aderisca ai contenuti dell'invito al contraddittorio, la misura delle sanzioni applicabili, prevista dall'articolo 2 comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, in caso di accertamento con adesione è ridotta alla metà: pertanto considerato che per l'accertamento con adesione le sanzioni <<si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge>>, l'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio rende applicabili le sanzioni nella misura di*

un sesto del minimo previsto dalla legge” (circ. Ag. Entrate n.10/E del 13 marzo 2015).

15. RW - coordinamento della procedura di *voluntary disclosure* con la compilazione del quadro RW del modello Unico 2015

Un rilevante aspetto operativo, anche in considerazione della sostanziale coincidenza delle scadenze relativamente agli adempimenti tributari, è costituito dalla necessità di conoscere quali siano gli obblighi correlati alla compilazione del quadro RW del modello Unico 2015 per il periodo di imposta 2014 sia ai fini del monitoraggio fiscale che ai fini della liquidazione di IVIE ed IVAFE.

In relazione a tale problematica, si potrebbe ritenere come, quantomeno ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, la compilazione della relazione di accompagnamento che identifica le attività oggetto di emersione alla data di presentazione dell’istanza (ovvero ad una data significativamente ravvicinata rispetto alla presentazione dell’istanza), possa tenere luogo della parte del quadro RW dedicata alle indicazioni in merito a quanto previsto dalle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale. In altri termini, infatti, sarà sufficiente ricostruire, anche in relazione al periodo di imposta 2014 il quadro delle attività detenute all’estero al fine di soddisfare il predetto obbligo.

16. Raddoppio dei termini

La circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 pone un problema interpretativo a proposito della localizzazione degli investimenti esteri.

In un passo della circolare si legge che *“Il principio generale valorizza la localizzazione dell’attività ove è ubicata la stessa. Qualora, però, venga utilizzato un veicolo per garantire l’occultamento della reale disponibilità, è la sede di*

quest'ultimo che determina il paese di detenzione dell'attività. Pertanto, anche in presenza di una detenzione effettiva dell'attività presso un paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è lo stato in cui ha sede il veicolo interposto"

Salvo poi precisare che *"...se un contribuente nel corso del 2004 ha costituito delle attività finanziarie a Panama depositandole presso un intermediario locale e, nel 2008, ha trasferito dette attività presso un intermediario svizzero, dal momento che per le annualità dal 2004 al 2007 le attività sono state illecitamente detenute in un Paese che non ha stipulato l'accordo, per tali periodi d'imposta le violazioni in materia di monitoraggio fiscale dovranno essere oggetto della procedura, operando in tali casi il disposto di cui all' articolo 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009".*

Stando alla lettera dell'interpretazione fornita, sembrerebbe che se una panamense scherma un conto in un Paese *white-list* si applichi il raddoppio dei termini e se invece scherma un conto in Svizzera non si applichi. Oggettivamente, cosa cambia con riferimento allo scambio d'informazioni?

A nostro parere il raddoppio dei termini **non si applica** tutte le volte in cui la gestione delle attività finanziarie è affidata a un intermediario residente in un Paese collaborativo o in quei Paesi che hanno concluso l'accordo di cui all'articolo 5-quinquies, comma 7.

17. Waiver – soluzioni proposte alla luce delle regolamentazioni estere (in particolare: Svizzera)

Verso la fine del mese di maggio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, che intendono aderire alla procedura di collaborazione volontaria, il *fac-simile* del modello dell'autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri, con le relative istruzioni.

Le istruzioni testualmente riportano: “L’articolo 5-quinquies, comma 4, lettera c) del richiamato d.l. n. 167 del 1990 ha previsto che il contribuente che attiva la procedura di collaborazione volontaria internazionale e che desidera mantenere le attività finanziarie, già detenute all’estero in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, presso un intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, per ottenere la riduzione delle sanzioni relative alle suddette violazioni nella misura pari alla metà del minimo edittale, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività si trovano, l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura.”

Nel frattempo l’Associazione Svizzera dei Banchieri aveva provveduto a pubblicare un proprio *format* di autorizzazione alla trasmissione di informazioni e documentazione all’Autorità finanziaria italiana, *format* al quale tutti gli istituti di credito elvetici si sono prontamente uniformati. A fini puramente esemplificativi, si allega il *format* utilizzato da una primaria banca elvetica che è del tutto identico a quello rilasciato dagli altri istituti.

Già nella parte anagrafica i due “*waiver*” (quello italiano e quello svizzero) sono difformi: più sintetico e scarno quello svizzero rispetto a quello italiano, ma comunque sufficiente, in ogni caso a identificare:

- numero ed eventuale denominazione della relazione;
- nome e cognome del contribuente;

Luogo e data di nascita.

A differenza del *fac-simile* italiano, quello degli istituti di credito elvetici prevede espressamente l’indicazione del professionista che presenterà l’istanza.

Le banche svizzere non accettano nessun altro formato di autorizzazione e il contribuente italiano non ha alcun potere contrattuale, gli istituti sono fermi sul punto: loro firmeranno solo il loro formato.

I due *fac-simile* contengono previsioni analoghe ma non identiche, pertanto, alcune precisazioni sono necessarie:

1. contrariamente a quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, il *waiver* delle banche svizzere non prevede alcuna indicazione circa il beneficiario economico effettivo, non verrà indicata la data di apertura della relazione né la composizione della relazione e le persone delegate e/o alle quali sono state rilasciate procure.

2. il modello delle banche svizzere prevede la possibilità di “*trasmettere all’Autorità finanziaria competente, su esplicita richiesta di quest’ultima, copia della documentazione contrattuale e di rendicontazione contabile ufficiale rilasciata al Contribuente dall’Intermediario.... detenute sulla Relazione bancaria a far data dal 1 gennaio 2014*”.

Quindi, quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate al punto 14 delle istruzioni (*Nell’autorizzazione deve essere specificato il periodo di validità. In particolare, nel campo 14, indicare il termine dal quale decorre tale periodo temporale. Tale termine è identificato nella più recente delle seguenti date:*

- *primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello più recente oggetto di collaborazione volontaria;*
- *data di trasferimento delle attività finanziarie oggetto di emersione attraverso la procedura volontaria nella relazione bancaria;*
- *data di accensione della relazione bancaria)*

non sarà riportato nelle autorizzazioni rilasciate dagli intermediari svizzeri.

Inoltre la banca non consegnerà all’autorità italiana niente di più e niente di diverso rispetto a quanto consegnato al contribuente, mentre la richiesta italiana prevedeva che venissero consegnati: “*i documenti, compresi quelli presenti sui sistemi informatici dell’intermediario e le informazioni sulle operazioni che sono state o che saranno effettuate sulla citata relazione bancaria*”.

3 nulla viene detto, nell’autorizzazione svizzera, in merito ai tempi di evasione della pratica mentre, da parte italiana, veniva espressamente indicato che le richieste dell’Agenzia delle Entrate: “*dovranno essere soddisfatte nel più breve tempo possibile*”.

Infine le banche svizzere indicano espressamente che: “le richieste dell’Autorità finanziaria sono limitate dai disposti dell’art. 958f capoverso 1 del Codice Svizzero delle Obbligazioni, che prevedono la conservazione dei documenti per 10 anni.

18. La *voluntary disclosure* nazionale – i collegamenti con la collaborazione volontaria internazionale

La *voluntary disclosure* “domestica” consente di sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, sostitutive, IRAP, IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse da soggetti persone fisiche o da altri soggetti. L’ambito soggettivo della procedura di collaborazione volontaria domestica include quindi, le persone fisiche, gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali, gli enti commerciali, le società semplici, le stabili organizzazioni, gli enti non commerciali, i *trust* ed i soggetti non residenti per i redditi prodotti in Italia.

La *voluntary disclosure* “domestica”, come ambito oggettivo proprio, è rivolta alle violazioni tributarie nazionali, seppur derivata dalla procedura di collaborazione volontaria “internazionale”, per quanto concerne i redditi imponibili non connessi con le attività finanziarie detenute all’estero e riconducibili ai medesimi periodi d’imposta oggetto della *voluntary disclosure* “internazionale”.

Di particolare importanza sono, dunque, le **correlazioni** esistenti tra *voluntary disclosure* “**internazionale**” e “**domestica**”, nonché tra i diversi attori che hanno concorso alla formazione degli illeciti tributari.

Si pensi al caso in cui una **società di capitali** italiana ceda un bene o presti un servizio nei confronti di una controparte, italiana o meno, e i soci ricevano quale corrispettivo una somma di denaro non dichiarata depositata illegalmente in un conto corrente estero. In una simile fattispecie, i soci della società italiana saranno tenuti a presentare istanza di collaborazione volontaria “internazionale” e al contempo, la società presenterà autonoma istanza di accesso alla *voluntary disclosure* “domestica” per l’intero imponibile non dichiarato. Fondamentale in

una simile situazione è **evitare** una **doppia tassazione** di questi redditi non dichiarati; in tale prospettiva e perseguendo tale obiettivo, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe provvedere a sommare i flussi di denaro esteri in ingresso riconducendoli a componenti positivi della società nei periodi d’imposta nei quali gli stessi sono stati prodotti, ricostruendo in questo modo la base imponibile che successivamente sarà assoggettata a IRES, IRAP ed eventualmente ad IVA:

- ✓ ai fini IRES e IRAP, i maggiori redditi saranno sanzionati a norma dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 471/1997 quali infedele dichiarazione, con applicazione di sanzioni pari al 100% del reddito non dichiarato, ridotte del 25% per effetto della Legge n. 186/2014;
- ✓ ai fini IVA i maggiori corrispettivi percepiti saranno sanzionati con irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 471/1997, pari al 100% dell’IVA dovuta, nonché per omessa fatturazione di corrispettivi imponibili, pari al 100% dell’IVA dovuta (art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997). Le sanzioni IVA così determinate saranno oggetto di cumulo giuridico, vale a dire pari alla sanzione base del 100% aumentata del 25%, riducibile del 75% ai sensi della Legge n. 186/2014.

Il reddito imputato alla società costituirà, altresì, reddito di capitale in capo ai soci, inquadrabile quale distribuzione occulta di dividendi, che seguirà differenti trattamenti fiscali in funzione del fatto che la partecipazione si identifichi come qualificata o non qualificata (cfr. Cassazione n. 6780/2003, n. 5369/2014, n. 25688/2006). Per poter fruire di tale qualificazione del reddito i soci dovranno indicare l’origine delle attività detenute all’estero ed i loro rapporti con la società nella relazione di accompagnamento allegata all’istanza di *voluntary disclosure*.

Nell’eventualità di **società sia di persone**, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del TUIR, i maggiori imponibili ad essa attribuibili andrebbero imputati per trasparenza “...a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione, proporzionalmente alla sua quota di utili...”. In capo alla società rimarrebbe solamente l’onere di assolvimento dell’IRAP e dell’IVA, se dovuta.

Inoltre, se i redditi non dichiarati dalla società fossero stati attribuibili a soci che detenevano una partecipazione non qualificata e avessero percepito dividendi

tassati con imposta sostitutiva del 12,50%, al fine di sanare l'omesso versamento di ritenute, saranno inoltre irrogabili le seguenti sanzioni:

- ✓ per infedele dichiarazione dei sostituti d'imposta il 100% delle ritenute non operate (art. 2 D. Lgs. n. 471/1997), riducibili del 25% ai sensi della Legge n. 186/2014;
- ✓ per omessa effettuazione delle ritenute il 20% (art. 14 D. Lgs. n. 471/1997, riducibili del 25% ai sensi della Legge n. 186/2014);
- ✓ per omesso versamento delle ritenute il 30% (art. 13 D. Lgs. n. 471/1997), riducibili del 25% ai sensi della Legge n. 186/2014.

Si precisa che la giurisprudenza più recente (C.T.P. di Milano n. 2823/8/2015 e n. 5005/3/2014), in linea con le pronunce della Cassazione (n. 450/2002) e dell'Avvocatura Generale dello Stato (n. 64227/05), ritiene che *“la sanzione per omessa dichiarazione assorbe anche l'omesso versamento, che non può dunque essere contestato in tali casi in via autonoma o tantomeno aggiuntiva”*: sulla base di tali indirizzo giurisprudenziale, si prospetta un'analogia soluzione anche per quanto concerne la procedura di collaborazione volontaria⁷.

In linea con quanto esposto in precedenza, resta fermo il punto che le ritenute e le conseguenti sanzioni dovranno essere determinate dall'Agenzia delle Entrate sull'ammontare percepito dal socio al netto delle imposte che saranno imputate alla società in sede di *voluntary disclosure* “domestica”.

In aggiunta, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 633/1972, la società che presenta istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria “domestica” dovrebbe poter esercitare, a seguito dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, la rivalsa dell'IVA accertata a titolo definitivo.

Passando oltre, ad analizzare le sfaccettature che può assumere la procedura di *voluntary disclosure* “domestica”, si osserva come essa possa essere attivata anche per sanare le posizioni delle società esterovestite fittizie, soggetti residenti all'esterno del territorio nazionale solo dal punto di vista formale, la cui sede

⁷ In passato, l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta della circolare n.23/1999, prospettava un cumulo delle due sanzioni.

effettiva o l'oggetto sociale sia da rinvenirsi in Italia. Gli effetti della riqualificazione della residenza fiscale sono quelli di rendere la società soggetta agli obblighi propri dell'ordinamento fiscale ordinario italiano, valendo quindi tutte le considerazioni sulle società domestiche esposte in precedenza (sul tale questione, cfr. anche il punto 8 del presente documento). Un problema tipico legato alle società esterovestite fittizie è il riconoscimento del credito per le imposte regolarmente pagate all'estero e soggette ad imposizione anche in Italia a seguito della riqualificazione. Il riconoscimento del *foreign tax credit* per le imposte assolute all'estero potrebbe essere ritenuto in contrasto con l'art. 165 del TUIR, ai sensi del quale “*non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi*”; tuttavia, considerata la volontà del contribuente e la spontaneità dell'autodenuncia presentata, nonché la mancanza di doppia tassazione in caso di omessa dichiarazione dei redditi percepiti in Italia da parte di soggetti nazionali, sembra non equo un disconoscimento del pagamento di queste imposte con il conseguente insorgere di una questione di doppia imposizione.

In aggiunta, dal punto di vista delle imposte indirette, nel caso in cui sia stato reso un servizio da parte del soggetto esterovestito fittizio ad un committente italiano, ai sensi dell'art 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, è il committente ad aver assolto agli obblighi IVA mediante il meccanismo del *reverse charge*. Nel caso di riaffermazione della residenza fiscale del prestatore in Italia, questo meccanismo non avrebbe dovuto trovare applicazione, e l'Agenzia delle Entrate potrebbe avanzare la pretesa di un'evasione d'imposta al soggetto prestatore, procedendo con l'irrogazione delle relative sanzioni ed interessi. E' altresì evidente come l'esterovestizione fittizia, in questo caso, non abbia comportato un mancato gettito per lo Stato ed un'evasione d'imposta, non costituendo elemento valido al fine di proporre una tassazione che farebbe nascere problemi di doppia imposizione. Ciò che è avvenuto è solamente uno spostamento interno dell'onere di assolvimento dell'imposta tra i soggetti partecipanti all'operazione.

Da ultimo, fattispecie assai comune della *voluntary disclosure* “domestica” è la creazione di provviste illecite non mediante false o sovra-fatturazioni, ma attraverso la percezione di compensi non dichiarati, cosiddetti “neri”. In questo

caso il contribuente istante, nella pluralità dei casi, non è in grado di produrre una documentazione adeguata alla ricostruzione degli imponibili evasi relativi alle annualità ancora accertabili (con riferimento al correlabile tema delle cassette di sicurezza e all'operatività delle presunzioni, cfr. il punto 3 del presente documento). Quanto detto pone questioni spinose quantomeno relativamente all'imputazione temporale dei redditi prodotti. I criteri che appaiono condivisibili al fine di dare certezza ed equità di trattamento a tutti i contribuenti, sono quelli **temporale** e quello **proporzionale**. Il primo vede i maggiori imponibili ripartiti in parti uguali tra tutti gli anni di esercizio dell'attività, il secondo vede una ripartizione proporzionale ai ricavi dichiarati in ciascun anno. Imputare la totalità dei redditi evasi ai soli periodi oggetto di *voluntary disclosure* creerebbe una forzatura in grado di distorcere la realtà, nonché potrebbe essere elemento deterrente all'adesione alla procedura.

19. Trasmissione documenti – criticità operative e soluzioni proposte

In data 30 gennaio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento avente ad oggetto: *“Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale”* il cui allegato 3 disciplina le specifiche tecniche per l'invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione.

In tale allegato viene previsto che: *“Il messaggio di posta elettronica non potrà superare la dimensione massima di 50 MB.*

Qualora la documentazione da trasmettere, anche attraverso l'utilizzo di una bassa risoluzione finalizzata al contenimento delle dimensioni, fosse maggiore dei limiti indicati, si dovrà procedere ad invii multipli di messaggi di posta elettronica. In ogni messaggio, oltre al file formato “.zip”, contenente parte della documentazione,

dovrà necessariamente essere allegato il file “.xml” generato specificamente con riferimento alla singola istanza.”

Dai primi riscontri è apparso evidente che, ad esclusione delle adesioni c.d. “forfetarie” (cfr. precedente punto 13 del presente documento) che comprendono un limitato numero di allegati, la maggior parte delle procedure analitiche richiede l’allegazione di una consistente mole di documentazione a supporto della relazione (prevista quale allegato 4 del citato Provvedimento), documentazione che inevitabilmente, porta a superare agevolmente la dimensione massima dei 50MB previsti dal Provvedimento.

Non è difficile immaginare che, con l’avvicinarsi della scadenza per la chiusura della presentazione delle relazioni legate all’istanza di adesione, il traffico telematico si incrementerà notevolmente con imprevedibili effetti di intasamento informatico.

Questo potrebbe portare all’impossibilità di recapitare, in tempo utile, le relazioni esplicative collegate alla presentazione dell’istanza con inevitabili disagi e contenziosi.

Per tali motivi, pare opportuno, prevedere sin da subito una soluzione alternativa alla presentazione telematica della documentazione a supporto della relazione.

Ferma restando l’obbligatorietà di presentazione telematica del modello e della relazione così come indicato nel Provvedimento (in modo, tra l’altro, di rispettare la previsione normativa della presentazione della relazione nei 30 giorni successivi alla presentazione del modello), la soluzione alternativa potrebbe riguardare esclusivamente la presentazione degli allegati alla predetta relazione⁸.

⁸ Si potrebbe pensare ad istituire una PEC *ad hoc* presso ogni DRE destinata a ricevere esclusivamente file di dimensioni ridotte (file .xml e relazione pdf) dedicata, appunto, esclusivamente alla presentazione delle istanze per le quali successivamente, come illustrato nel seguito del documento, verranno presentati gli allegati in formato cartaceo. La predisposizione di una PEC specifica deriva dalla considerazione che, se il traffico telematico ha generato problemi sulla casella “primaria” non è che un file di dimensioni più limitate riesca ad arrivare a destinazione per il solo fatto di essere meno “pesante”.

Una volta trasmessa la relazione e il file in formato .xml, si dovrebbe prevedere l'obbligo di presentare, entro i successivi tre/cinque giorni lavorativi, presso la sede della DRE alla quale è stata spedita per PEC la relazione, tutta la documentazione a supporto della stessa.

Qualora si decidesse di optare per la consegna fisica degli allegati, la relazione di accompagnamento dovrebbe terminare con l'indice degli allegati.

In questo modo si dovrebbe procedere con la consegna fisica, presso la DRE competente di:

1. Copia della ricevuta di presentazione del file .xml,;
2. Copia del messaggio di ricezione della relazione via PEC da parte della DRE competente;
3. Copia dell'indice degli allegati contenuto nella relazione;
4. Tutti gli allegati citati nella relazione.

20. Conclusioni

Nel presente documento, sono stati evidenziati alcuni temi di approfondimento in materia di collaborazione volontaria cercando anche di proporre soluzioni operative finalizzate alla risoluzione di questioni che potrebbero (in qualche misura) pregiudicare il buon esito della collaborazione volontaria: si evidenzia come vi siano altre questioni che meriterebbero un attento esame e che, in tale sede sono state solo accennate (per es.: la questione dei criteri residuali in assenza di informazioni, qualora si utilizzi il metodo di calcolo "analitico" degli imponibili oggetto di collaborazione volontaria), sulle quali è auspicabile un'analisi approfondita.

Milano, il 15 Giugno 2015

Gruppo di studio *voluntary disclosure*

Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano

Autorizzazione alla trasmissione di informazioni e documentazione all'Autorità finanziaria italiana nell'ambito della collaborazione volontaria ai sensi della legge 15 dicembre 2014, n. 186

Numero di relazione: _____ (di seguito la "Relazione bancaria")

Denominazione della relazione: _____

Nome e Cognome del contribuente: _____ (di seguito il "Contribuente")

Luogo e Data di Nascita: _____

Professionista che presenta l'istanza: _____

Premesso che:

-la Legge 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha introdotto in Italia un programma di collaborazione volontaria ("Voluntary Disclosure") riguardante la regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero dai contribuenti italiani e non dichiarate alle relative autorità fiscali;

-al fine di potere beneficiare degli effetti premiali massimi previsti dalla Voluntary Disclosure è intenzione del Contribuente rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana tutti i dati concernenti le attività oggetto di Voluntary Disclosure ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5-quinquies, comma 4, Legge n. 186/2014;

Tutto ciò premesso:

il sottoscritto autorizza l'Intermediario Finanziario: _____ (di seguito l'Intermediario Finanziario")

a trasmettere all'Autorità finanziaria competente, su esplicita richiesta di quest'ultima, copia della documentazione contrattuale e di rendicontazione contabile ufficiale rilasciata al Contribuente dall'Intermediario finanziario concernente le attività finanziarie oggetto della "Voluntary Disclosure" detenute sulla Relazione bancaria a far data dal 1 gennaio 2014 (qui di seguito le "Informazioni").

Il sottoscritto riconosce espressamente che la presente autorizzazione rimane valida anche in caso di chiusura della Relazione bancaria.

Le Informazioni saranno trasmesse nel pieno rispetto delle disposizioni legislative svizzere e delle convenzioni internazionali applicabili.

Con riferimento alle Informazioni il sottoscritto titolare del conto esonera l'Intermediario Finanziario dal rispetto del segreto bancario svizzero, dai disposti della legge sulla protezione dei dati e da ogni obbligo di riservatezza.

L'autorizzazione si estingue automaticamente con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d'informazioni tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell'OCSE.

In tutti i casi, le eventuali richieste dell'Autorità finanziaria sono limitate dai disposti dell'art. 958 f cpv. 1 del Codice Svizzero delle Obbligazioni, che prevedono la conservazione dei documenti per 10 anni.

La presente Autorizzazione è allestita in due originali. Un originale è consegnato al Contribuente/titolare, un originale rimane all'Intermediario Finanziario.

Data e Firma del Contribuente _____

Data e Firma/e del/dei titolare/i del conto _____

(se è differente dal Contribuente)

Data e Firma per ricevuta: _____